

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 382}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, AIARDI, ALIVERTI, AZZARO, BELCI, BUBBICO, CARELLI, CAROLI, CAVALIERE, CICCARDINI, COSTAMAGNA, DE POI, FELICI, FIORET, GARGANO, MARROCCO, MICHELI, MOLÈ, PUCCI, RENDE, TANTALO, URSO GIACINTO, ZUECH, ZOSO

Presentata il 26 agosto 1976

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con i decreti delegati emanati per l'attuazione della legge n. 281 del 1970, si è avviato a soluzione il completamento dell'ordinamento regionale nel nostro Paese. Ciò costituisce una rivoluzione pacifica che è al tempo stesso una conquista democratica di portata storica: rivoluzione e conquista che solo in regimi democratici di estrazione popolare possono avvenire.

Uno di questi decreti riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, col quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne. Il trasferimento ha interessato non solo i compiti ma anche le strutture ed il personale che quei compiti aveva svolto.

Con la emanazione dei decreti ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, il completamento dell'ordinamento regionale troverà la sua naturale definitiva conclusione.

Fra le amministrazioni interessate al decentramento, vi è anche quella forestale

che dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'Amministrazione forestale sono stati trasferiti alle Regioni parte del personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e operai (non si comprendono i motivi perché il trasferimento non sia stato totale) e parte degli uffici periferici (ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali); l'altro personale (ispettori, sottufficiali e guardie) e gli altri uffici (uffici amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, comandi stazione, scuole) non sono interessati al trasferimento pur continuando ad operare anche per conto delle Regioni.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 prevede all'articolo 1, le competenze delle Regioni — economia montana e politica forestale — e all'articolo 4 quelle rimaste alla competenza dello Stato — polizia forestale e tutela dell'ambiente —. La legittimità di tale normativa è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 142 del 1972 e 111 del 1976.

Dopo tale premessa ci sembra doveroso e necessario evidenziare la sempre crescente esigenza che si proceda alla ristrutturazione dell'Amministrazione forestale, soprattutto per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato: argomento questo oggetto della presente proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

L'argomento, negli anni passati, è stato anche oggetto di studio ed attenzione da parte di organi sia amministrativi sia parlamentari.

Infatti sin dal 1952 venne posto il problema della elaborazione di una normativa che disciplinasse finalmente le strutture e le funzioni dell'Amministrazione forestale in modo distinto da quelle del Corpo forestale dello Stato. Allora il problema si poneva soprattutto in vista della emanazione della legge sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991, nella previsione appunto di affidare l'attuazione della legge stessa all'Amministrazione forestale.

A tal uopo, col compito di riordinare l'Amministrazione forestale costituita dalla Direzione generale delle foreste, il Ministro dell'agricoltura dell'epoca, onorevole Fanfani, con decreto ministeriale del 4 gennaio 1952, nominò una apposita commissione presieduta dall'onorevole Rumor, allora sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, e di cui facevano parte: l'onorevole Lucifredi, sottosegretario di Stato per la riforma burocratica; il professor Serpieri ed il dottor Miraglia, quali esperti; il dottor Sacchi, l'ingegner Camaiti ed il dottor Panegrossi, quali dirigenti dell'allora Direzione generale delle foreste, divenuta poi Direzione generale economia montana e foreste proprio ai sensi dell'articolo 33 della legge sulla montagna n. 991 del 1952.

Le direttrici alle quali detta commissione doveva attenersi erano contenute in due concetti: distinguere ruoli ed organici dell'Amministrazione forestale da quelli del Corpo forestale nel senso che alla prima doveva essere affidata l'attuazione delle emanande norme relative alla nuova politica forestale ed alla economia montana, mentre al secondo continuavano ad essere affidati i compiti tradizionali di tutela delle risorse naturali e dell'ambiente in genere e la polizia forestale, senza comunque modificare la natura del corpo e lo stato giuridico del personale che lo costituiva; che il proposto aumento di organico del-

l'Amministrazione forestale doveva essere rigorosamente contenuto entro i limiti dei contingenti portati in diminuzione in altri ruoli dello stesso Ministero.

Da quanto oggi si è in grado di conoscere dei lavori della commissione, si può dedurre che nessuno dei due concetti venne tenuto presente nella elaborazione della bozza di proposta: infatti l'aumento dell'organico raddoppiava i ruoli esistenti; la istituzione di un Corpo forestale militare contrastava con la direttiva impartita e i ruoli non erano completamente distinti, ma lo erano solamente per i ruoli esecutivi mentre quelli direttivi rimanevano unici.

Tale proposta, come era logicamente prevedibile, non vide mai la luce ed oggi si è autorizzati a dubitare che essa venne elaborata in tal modo proprio perché non venisse recepita; e così avvenne. I dirigenti dell'amministrazione di allora avrebbero dovuto scegliere: o rinunciare alla politica forestale e montana, o rinunciare al comando nel corpo; due tentazioni e prerogative alle quali i dirigenti predetti non hanno mai saputo rinunciare.

Si ha notizia che un'altra proposta venne elaborata da non ben individuati funzionari; essa prevedeva la istituzione di un Corpo forestale militare in parallelo con l'Arma dei carabinieri; per cui logicamente non vide mai la luce.

Nel 1965 l'Accademia di scienze forestali di Firenze aveva formulato una proposta di ristrutturazione dell'Amministrazione e del Corpo forestale dello Stato, proposta tanto bene elaborata che costituiva anche una riforma della legge forestale italiana: ma forse proprio perché era troppo elaborata, non piacque!

Con decreto ministeriale 20 marzo 1957 era stata costituita anche una commissione per la emanazione del regolamento dei servizi forestali quindi del Corpo forestale dello Stato, ma dopo ben 55 sedute i lavori della commissione... non videro la luce!

Proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato, sono state invece presentate alla Camera dei Deputati nelle due ultime legislature; esse sono:

V legislatura: proposta n. 3744 dell'onorevole Ciccardini ed altri; proposta n. 3774 dell'onorevole Bernardi ed altri; proposta n. 4041 degli onorevoli Bernardi, Ciccardini ed altri;

VI legislatura: proposta n. 82 degli onorevoli Bernardi, Ciccardini ed altri; proposta n. 1889 dell'onorevole Fontana ed altri; proposta n. 3204 dell'onorevole Lettieri ed altri; proposta n. 3210 dell'onorevole Costamagna ed altri.

Nella elaborazione della presente proposta abbiamo fatto tesoro dei contributi derivanti dalle proposte predette, ma soprattutto ci siamo serviti della esperienza e collaborazione di personale del Corpo forestale dello Stato, il più direttamente interessato al problema ma anche il più competente in materia; avvalendoci in particolar modo della esperienza e delle indicazioni che ci sono pervenute dalla categoria non solo più numericamente rappresentativa del Corpo, ma anche quella preposta alla quotidiana attuazione del servizio forestale e che è maggiormente a contatto con le popolazioni e con l'ambiente naturale, cioè i sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato oltre che di alcuni ispettori.

Alla luce di quanto sopra esposto, prima di passare alla illustrazione dell'articolo della presente proposta, riteniamo doveroso fare in merito alcune considerazioni e chiarificazioni, anche per dirimere errate congetture e preconcetti sulle origini e sulla importanza del servizio forestale, con particolare riguardo al nostro Paese.

La politica di sviluppo della economia montana e forestale perseguita dai vari governi negli ultimi decenni, si è andata evolvendo man mano che le risorse naturali, e fra queste in particolar modo il patrimonio forestale, hanno assunto sempre più un carattere sociale.

Questa evoluzione si è concretizzata mediante interventi dello Stato che dal settore strettamente forestale e della difesa idrogeologica del suolo, si sono estesi anche al settore dell'economia privata.

Questi interventi, che hanno interessato la realizzazione di opere pubbliche e private tendenti alla restaurazione fisica ed economica della montagna italiana, si sono concretizzati nel coordinamento delle attività dei singoli, integrate dall'opera dello Stato che non ha interessato solamente la reforestazione e la regimazione delle acque, ma anche forme più evolute di attività agro-silvo-pastorali, artigiane e turistiche.

Tali interventi sono scaturiti dalla emanazione delle leggi fondamentali che negli

ultimi decenni hanno previsto norme di politica forestale e di economia montana; leggi le cui salienti tappe sono costituite: dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917; dalla legge Luzzatti 2 giugno 1910, n. 277; dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267; dalla legge sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215; dalla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno del 10 agosto 1950, n. 646; dalla legge sulle aree depresse del 10 agosto 1950, n. 647; dalla legge sulla montagna del 25 luglio 1952, n. 991; fino alle leggi che vanno sotto il nome di « piano verde ».

La pratica attuazione di tali leggi è stata sempre affidata all'Amministrazione forestale, che si è andata sempre più identificando con il Corpo forestale dello Stato, facendo assumere a questi una fisionomia dualistica a seguito della poliedricità delle competenze affidategli.

Occorre però tenere ben presenti i compiti e le funzioni che competono da un lato all'Amministrazione forestale e dall'altro al Corpo forestale dello Stato.

L'Amministrazione forestale, intesa come entità di programmazione ed esecuzione degli indirizzi di politica forestale e montana, è nata praticamente con la citata legge n. 3917 del 1877, e la sua strutturazione in Direzione generale in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli è stata conferita con la legge Luzzatti n. 277 del 1910. Essa poi si è andata evolvendo negli anni man mano che i vari governi hanno emanato norme di politica forestale e di economia montana, nel contesto della programmazione economica nazionale o a seguito di particolari contingenze.

È certamente doveroso dare atto all'Amministrazione forestale e quindi al Corpo forestale dello Stato che oggi la costituisce, dell'impegno operativo dimostrato per fronteggiare l'onere dei maggiori compiti affidatigli ed espletati nonostante la inadeguatezza dei mezzi e la carenza del personale; ma l'espletamento di tali compiti nuovi ha necessariamente influito negativamente, non certo per negligenza ma solo per necessarie scelte prioritarie, sullo svolgimento del servizio forestale vero e proprio.

È opportuno a questo punto fare una panoramica sulle origini del servizio forestale inteso come tutela delle risorse naturali e dell'ambiente, di cui il bosco costituisce la componente più essenziale, essendo la creazione più mirabile e perfetta

che Dio ha posto a presidio della stessa vita sulla terra.

Si può ben dire a tale proposito che il servizio forestale è nato con le prime società umane; infatti è stato sempre presente in tutte le civiltà che si sono susseguite sulla terra.

Dagli Egiziani (regimazione della valle del Nilo — circa 6000 anni addietro) ai Re Savi della Cina (sistemazione dei corsi d'acqua — circa 4000 anni addietro), dai Fenici, ai Persiani, ai Greci: questi avevano un regolare servizio di tutela dei boschi e del pascolo e con Aristotele ha inizio lo studio dell'economia forestale — ALSOKOMIA — mentre Polluce distingue la coltivazione dei boschi — ALSOPOEIA — da quella degli altri vegetali — FITURGIA —.

La grande importanza che i popoli orientali attribuivano al bosco a quei tempi, è bene evidenziata da una frase scritta su un vecchio libro religioso dell'India: « Chi scava un pozzo vive in paradiso tanti anni quante sono le gocce di acqua in esso contenute; scavare dieci di tali pozzi equivale a procreare un figlio virtuoso; ma procreare dieci di tali figli equivale a piantare un albero » (dal discorso del Ministro dell'agricoltura indiano alla Festa degli Alberi in Roma celebrata a Monte Mario nel 1950).

Nel nostro paese il servizio forestale si può far risalire al periodo dei re di Roma. Sotto Anco Marzio (640 ÷ 614 a.C.) apposito personale (nell'ordine gerarchico: *Magister* = Magistrato; *Procuratores Saltuum* = Amministratore; *Curatores Alveis* = Sovrintendente ai corsi d'acqua; *Saltuarii* = agenti addetti alla vigilanza dei boschi e del pascolo) era preposto alla tutela del patrimonio silvo-pastorale, considerato *res publica*, soprattutto nelle zone comprese, ai lati dei fiumi per ben dodici miglia, dalla sorgente alla foce, e nei boschi destinati alla fornitura dei materiali necessari alla flotta romana.

Una testimonianza ci è pervenuta anche dalle opere degli scrittori « georgici », fra i quali vanno ricordati: Catone, Cicerone, Columella, Plutarco e soprattutto Plinio il Vecchio, di cui la *Naturalis Historia* rappresenta forse, con i suoi ben 37 volumi, la prima enciclopedia naturale.

Durante il periodo feudale la coltura del patrimonio forestale fu opera soprattutto

di alcuni ordini monastici fra cui premezzarono i Benedettini ai quali dobbiamo, fra l'altro, i magnifici boschi di cui ammiriamo ancora la superba bellezza e ricchezza, come la pineta di Ravenna, le foreste di La Verna, di Camaldoli, di Vallombrosa, del Subasio, di Monticchio, di Serra San Bruno, eccetera.

Durante tale periodo storico la passione per la caccia del *dominus*, determinò la emanazione di particolari « Editti » con i quali veniva vietato l'ingresso dei cittadini nei boschi destinati alla caccia; boschi dai quali bisognava *Foras Restare* e che successivamente vennero chiamati « Foresta ». Vennero quindi introdotti nel linguaggio comune e negli atti legali le parole « Forestare », per indicare i boschi considerati « Bandita », e « Forestario » l'agente addetto alla vigilanza.

La massima organizzazione e perfezione del servizio forestale nel nostro paese, venne raggiunta dalla Repubblica di Venezia. Esso dipendeva direttamente dal Consiglio dei Dieci. Le rigide e minuziose disposizioni attuate, per quasi un millennio, da una disciplinata organizzazione con compiti di polizia e tecnica che faceva capo alla « Scuola di architettura e della scienza boschiva » della Serenissima, hanno più che un semplice interesse storico: a tale apparato — diretto da un Capitano del Bosco con alle dipendenze un « Cavaliere » ed un certo numero di « Ufficiali » per ogni complesso boschivo, in uniforme ed armati — va attribuito il merito che importanti foreste, quali quella del Cansiglio, Valle Imperina, Somadida ed altre, sono pervenute a noi e sono oggi fra le più ricche del paese.

Anche nel Granducato di Toscana, con Cosimo dei Medici (1551), vigevano norme severissime in merito al servizio forestale che in alcuni casi prevedevano perfino la pena capitale; ma quando Pietro Leopoldo col suo editto del 24 ottobre 1780 abrogò tali norme, nel giro di qualche decennio vennero distrutti in Toscana ben 284.000 ettari di bosco.

Analogamente negli altri Stati pre-risorgimentali vennero emanate norme relative alla tutela delle risorse naturali ed istituiti regolari servizi forestali; ne riassumiamo i principali:

Marche e Umbria: editto del Consalvi del 1805;

Lombardo-Veneto: decreto del Regno Italico del 27 maggio 1811 (ispettori, graduati e guardie con unica uniforme e armamento, funzioni di polizia forestale, civile, militare e giudiziaria);

Romagna: per le pinete di Ravenna e Cervia vigeva l'editto del Nembrini del 1° maggio 1816; per il Ducato di Modena l'editto di Francesco I del 14 febbraio 1819; per le province di Ferrara, Forlì e Ravenna l'editto del Consalvi del 30 settembre 1827; per la provincia di Bologna l'editto di Albani del 21 febbraio 1829; per Parma e Piacenza il decreto di Maria Luisa dell'11 novembre 1842. Il servizio era affidato a guardie armate ed in uniforme;

Regno di Napoli e Sicilia: vigeva il codice forestale di Francesco I; la legge del 1826 e il decreto di Ferdinando II del 2 settembre 1832. Il personale dipendeva da una direzione delle foreste ed era costituito da ispettori, brigadieri e guardie con unico armamento ed uniforme: vigilava su tutto il territorio del Regno indipendentemente dal titolo di proprietà;

Stato Pontificio: vigeva l'ordinanza di Albani del 21 febbraio 1829;

Regno di Sardegna e Piemonte: vigevano le regie patenti di Carlo Alberto del 1° dicembre 1833.

Quale organo dello Stato italiano unitario il servizio forestale, e quindi il Corpo forestale, ha il suo atto di nascita dalle Regie Patenti predette. Tale servizio venne man mano unificato su tutto il territorio nazionale e regolamentato nel tempo con le seguenti norme:

regio decreto 7 agosto 1860, n. 4192: istituzione del Ministero agricoltura;

regio decreto 31 agosto 1862, n. 1015: unificazione dei ruoli del personale addetto al servizio forestale;

regio decreto 19 ottobre 1862, n. 1013: unificazione delle uniformi e dell'armamento;

regio decreto 23 novembre 1862, numero 1016: istituzione di un nucleo speciale per la pineta di Ravenna;

regio decreto 21 gennaio 1864, n. 1688: unificazione dei Martelli governativi forestali per tutto il territorio nazionale;

regio decreto 4 aprile 1869, n. 4993: istituzione della Scuola forestale per ufficiali forestali;

regio decreto 2 giugno 1871, n. 283: dichiarazione di inalienabilità di 21 boschi dello Stato;

regio decreto 20 giugno 1877, n. 3917: unificazione delle legislazioni forestali esistenti nei vari ex Stati, istituzione del vincolo forestale, codificazione delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale ispettori, brigadieri e guardie forestali;

dal 1878 al 1882: vennero emanate diverse norme relative alla bonifica dell'Agro romano;

regio decreto 5 gennaio 1879, n. 4695: modifica e obbligo dell'uniforme per tutto il personale forestale;

regio decreto 5 agosto 1879, n. 5083: nuovo ordinamento dell'amministrazione forestale;

nel 1880 e 1884: vengono tenuti i primi corsi per guardie forestali;

regio decreto 1° marzo 1888, n. 5238: norme sui rimboschimenti;

regio decreto 1° agosto 1897, n. 382: norme a favore della Sardegna;

regio decreto 22 marzo 1900, n. 195: norme sulla bonifica;

regio decreto 21 agosto 1901, n. 409: testo unico sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

regio decreto 10 febbraio 1902, n. 33: istituzione della Festa degli Alberi;

regio decreto 26 giugno 1902, n. 245: protezione del bacino del Sele;

regio decreto 31 marzo 1904, n. 141: norme a favore della Basilicata;

regio decreto 25 maggio 1905, n. 250: istituzione della Scuola per allievi guardie;

regio decreto 13 luglio 1905, n. 400: pro-alluvionati del Veneto;

regio decreto 19 giugno 1906, n. 379: conciliazione dei reati forestali;

regio decreto 26 giugno 1906, n. 255: norme a favore della Calabria;

regio decreto 17 luglio 1906, n. 390: pro-danneggiati dalla eruzione del Vesuvio;

regio decreto 5 maggio 1907, n. 257: istituzione del Magistrato alle acque per il Veneto;

regio decreto 14 luglio 1907, n. 539: norme di polizia forestale;

regio decreto 31 agosto 1907, n. 690: testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

regio decreto 2 giugno 1910, n. 277: istituzione del Corpo reale forestale e della Azienda per le foreste demaniali;

regio decreto 13 aprile 1911, n. 311: norme a favore della costiera amalfitana;

regio decreto 21 marzo 1912, n. 442: sistemazione dei bacini montani;

regio decreto 14 luglio 1912, n. 834: norme sull'istruzione del personale forestale;

legge 26 giugno 1913, n. 888: norme di polizia fitosanitaria;

regio decreto 4 agosto 1913, n. 1053: istituzione della Scuola allievi sottufficiali;

regio decreto 24 gennaio 1915, n. 92: abolizione della divisa per gli ufficiali;

regio decreto 5 febbraio 1915, n. 253: conferimento ai brigadieri e guardie forestali della qualifica di polizia militare;

regio decreto 6 maggio 1915, n. 589: miglioramento dei pascoli montani;

regio decreto 22 giugno 1916, n. 755: istituzione del Ministero dell'industria e commercio scorporandolo dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

regio decreto 5 gennaio 1919, n. 60: norme sulle pinete litoranee;

regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285: norme di polizia idraulica e fluviale;

regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2282: incoraggiamenti alla selvicoltura;

regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2788: gestione patrimoni di enti e polizia venatoria;

regio decreto 23 dicembre 1923, numero 2965: abolizione del carattere di Corpo di polizia del Corpo forestale;

regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3244: norme sui tratturi e trazzere;

regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267: riforma della legislazione forestale e dei servizi forestali;

regio decreto 20 maggio 1924, n. 751: riordinamento degli usi civici;

regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173: istituzione dei Magistrati alle acque nel meridione;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066: riordinamento del Corpo forestale, sua assorbimento nella milizia e conseguente militarizzazione;

regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997: regolamento alla legge predetta;

regio decreto 13 dicembre 1929, numero 3114: determinazione dei compiti del Corpo forestale compresa la polizia ittico-venatoria;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 973: norme speciali per i castagneti;

legge 18 giugno 1931, n. 987: norme di polizia fitosanitaria;

regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604: testo unico leggi sulla pesca;

regio decreto 5 gennaio 1933, n. 30: ordinamento e statuto dell'Azienda statale delle foreste demaniali;

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215: bonifica integrale;

regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1175: polizia fluviale;

regio decreto 18 giugno 1936, n. 1338: norme sulle pertinenze idrauliche;

regio decreto 23 dicembre 1937, numero 2359: trasformazione dell'Istituto superiore forestale di Vallombrosa, in Accademia forestale;

regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016: testo unico leggi sulla caccia;

regio decreto 29 giugno 1939, n. 1479: tutela delle bellezze naturali;

regio decreto 18 agosto 1940, n. 1408: servizio legnami alle dipendenze dello Stato maggiore esercito. Facoltà ai comandi forestali di costituire « squadre di operai boscaioli » che divenivano « indisponibili » per le forze armate;

regio decreto 7 ottobre 1941, n. 1235: coltivazione dei terreni vincolati (denominati orti di guerra);

legge 6 dicembre 1943, n. 16/B: scioglimento della Milizia forestale e ricostituzione del Real Corpo delle foreste;

legge 18 marzo 1947, n. 684: smilitarizzazione degli ufficiali forestali che diventano funzionari civili dello Stato.

Tutte queste norme stanno a dimostrare l'interesse dimostrato dal legislatore nei riguardi del Corpo forestale e quindi del Servizio forestale del paese, riconoscendo ad esso sempre una grande importanza anche se, per incomprensibili motivi, non si è mai addivenuti ad una sua definitiva sistemazione organica.

La fioritura di tante leggi ha determinato, anzi, una certa disorganicità del Servizio forestale, per il quale, invece, è essenziale dover disporre di una normativa chiara e di una solida struttura, onde poter proiettare nel futuro la sua azione anche nella considerazione che in campo selvicolturale si prescinde dal fattore tempo.

Tutta la precedente esposizione sta comunque a dimostrare le origini e lo sviluppo del servizio forestale dello Stato nel nostro paese, in parallelo con l'evolversi delle vicende politiche, in particolare nel periodo che va dalla unificazione del Regno d'Italia, fino alla Costituzione repubblicana, nel 1948.

Si possono qui formulare le seguenti considerazioni.

Dopo l'unificazione dello Stato italiano si è gradualmente pervenuti alla unificazione dei ruoli del personale forestale (legge 1015 del 1862); alla unificazione delle uniformi e dell'armamento (legge 1013 del 1862); alla unificazione dei Martelli governativi forestali (legge 1688 del 1864); alla unificazione della legislazione forestale (legge 3917 del 1877); alla unificazione delle Scuole forestali per la formazione del personale (quella per ufficiali regio decreto 4993 del 1869, per guardie regio decreto n. 250 del 1905, per sottufficiali regio decreto 1053 del 1913).

In conseguenza anche dei voti espressi dal I Congresso forestale tenutosi in Bologna nel mese di giugno 1909, venne emanata la legge 2 giugno 1910, n. 277, con la quale si dava un primo assetto organico all'Amministrazione forestale italiana. Tale legge, giustamente, tenne conto delle diversità insite nei due organismi — Amministrazione forestale e Corpo forestale — infatti le componenti che costituivano tale amministrazione, erano le seguenti: Direzione generale foreste; Consiglio superiore per le acque e le foreste; Corpo reale forestale; Azienda del demanio forestale dello Stato. Con la stessa legge tutti i guardiaboschi provinciali in attività di servizio vennero inquadrati nel Corpo forestale dello Stato.

Come si vede il legislatore ha voluto tenere nel debito conto la differenziazione esistente tra l'amministrazione e il Corpo forestale riconoscendo, per quest'ultimo, l'esigenza che il servizio forestale doveva essere affidato, come per il passato, a personale dello Stato con le prerogative inderogabili delle funzioni di polizia e tecniche.

Nel 1915 gli ufficiali riescono a far abolire per loro l'uniforme di prescrizione, mentre ai brigadieri e guardie vengono attribuite le funzioni di polizia militare.

Comunque fino al 1923 la struttura del Corpo rimase sempre la stessa, cioè quella di Corpo di polizia è tecnico, distinta

da quella burocratica dell'Amministrazione forestale.

Con la legge 23 dicembre 1923, n. 2695, il Corpo venne praticamente soppresso quale Corpo di polizia e continuò ad operare solo a livello « sorveglianti » in quanto vennero aboliti anche i gradi dei sottufficiali e guardie.

Fu questo il provvedimento meno felice emanato in merito al Corpo forestale; cioè fu un regresso rispetto alla legge n. 277 del 1910.

Il servizio forestale si ridusse a qualcosa di personalistico nel senso che non essendo più in vigore alcuna regolamentazione né giuridica del personale né disciplinare, né regolamentare, il servizio era affidato alla sola iniziativa dei singoli. Questo stato di cose non venne cambiato nemmeno con la emanazione della legge forestale n. 3267 del 1923, che pur riformava tutto il sistema della legislazione forestale italiana; sistema ancora oggi vigente.

Come conseguenza negativa a questo provvedimento, fra le altre cose, nel 1926 il Corpo venne inquadrato nella Milizia fascista; si hanno fondati motivi di ritenere che tale assorbimento venne determinato proprio dallo stato confusionale in cui operava l'amministrazione a causa della disorganicità del servizio forestale soprattutto in periferia. In questo stato di cose l'aberrante aspirazione militaristica dell'insorgente regime fascista trovò favorevole esca per assorbire un servizio che di politico-militaristico non aveva proprio nessuna traccia: essendo un organismo che per poter essere veramente efficiente ed utile, deve solo avere una regolamentazione giuridica e funzionale il più possibile chiara e solida; caratteristiche che nell'allora organizzazione del servizio forestale non esistevano più.

Nella milizia fascista non vennero infatti assorbiti gli altri Corpi di polizia — carabinieri, guardia di finanza, — dal che si può oggi dedurre che se il Corpo forestale avesse allora conservato la struttura di Corpo di polizia così come era sempre stato, sicuramente non avrebbe dovuto subire l'onta dell'inserimento nella Milizia fascista, durata poi fino al periodo bellico 1940-1943.

Durante tale periodo il Corpo forestale venne posto alle dipendenze del Comando supremo delle forze armate, per il servizio approvvigionamento legna e legnami per le

forze armate e per le popolazioni, con la legge n. 1408 del 1940; questa legge conferiva inoltre ai comandi forestali la facoltà di assumere delle « squadre di operai boscaioli », i quali rimanevano indisponibili per le forze armate.

Notevole contributo venne dato dai « forestali » alla causa della Resistenza, sia con la partecipazione diretta, sia con la fornitura di armi alle prime formazioni partigiane. Ma fu proprio con l'applicazione della predetta legge n. 1408 del 1940 che i forestali poterono dare il loro più significativo ed importante contributo alla Lotta di Liberazione: infatti molti partigiani vennero inclusi nelle squadre di operai boscaioli e quindi, essendo indisponibili per le forze armate, poterono essere « coperti », evitando così sia il richiamo alle armi che la cattura a seguito dei rastrellamenti nazifascisti. Molti capi partigiani debbono la buona riuscita di tante operazioni contro il nemico e spesso la loro stessa salvezza, proprio alla « copertura » di cui sopra.

Durante l'ultimo conflitto anche il Corpo forestale, comunque, seguì e subì le tragiche vicissitudini del paese.

Il Corpo forestale dello Stato, così come è strutturato oggi, venne ripristinato con la legge 12 marzo 1948, n. 804, con la quale mentre per gli ispettori, pur riconoscendo loro le qualifiche di polizia, venne conservato lo *status* di funzionari civili a tutti gli effetti così come stabilito del resto dalla citata legge n. 684 del 1947, per i sottufficiali e guardie, invece, venne parimenti conservato lo *status* di personale tecnico con funzioni di polizia e con una struttura ed organizzazione che si avvicina più a quella militare che a quella civile (cfr. decisione del Consiglio di Stato dell'11 maggio 1959, n. 983).

La predetta legge n. 804 è stata ratificata con modificazioni dalla legge del 4 maggio 1951, n. 538, con la quale i sottufficiali e guardie sono equiparati ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il trattamento economico e di quiescenza, la disciplina, lo stato in servizio in genere, ad eccezione dello stato giuridico che per i forestali è sempre rimasto quello civile.

Successivamente alle due leggi sopra menzionate il Parlamento repubblicano ha approvato altre numerose leggi che hanno sempre più caratterizzato la natura di Corpo di polizia dello Stato e quindi di

Corpo armato, oltre che interessare anche il personale e l'Amministrazione forestale in genere.

Le principali di esse sono:

1) legge 10 agosto 1950, n. 646: istituzione della Cassa per il Mezzogiorno;

2) legge 10 agosto 1950, n. 647: provvedimenti a favore delle aree depresse del centro-nord;

3) legge 25 luglio 1952, n. 991: legge sulla montagna. — Con questa legge si può dire che il Corpo forestale sia stato definitivamente assorbito dall'Amministrazione forestale, infatti la Direzione generale delle foreste divenne Direzione generale economia montana e foreste;

4) legge 14 dicembre 1955, n. 1316: modalità di pagamento al personale del Corpo forestale dello Stato;

5) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: non applicabilità dello Statuto degli impiegati civili dello Stato al personale del Corpo forestale dello Stato;

6) legge 4 marzo 1958, n. 175: fornitura vestiario ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

7) decisione del 13 marzo 1958, n. 76: Consiglio di Stato A. G. — Disciplina per i sottufficiali e guardie del Corpo forestale;

8) parere 11 marzo 1959, n. 983: Consiglio di Stato, sezione II. — Natura del rapporto d'impiego e carattere del Corpo forestale;

9) legge 18 gennaio 1963, n. 301: riordinamento dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato;

10) legge 3 febbraio 1963, n. 126: norme di polizia veterinaria (monta taurina);

11) legge 3 febbraio 1963, n. 127: norme di polizia veterinaria (monta equina);

12) legge 27 ottobre 1965, n. 1198: equiparazione del servizio forestale al servizio militare di leva;

13) parere 9 gennaio 1958, n. 1552: Consiglio di Stato, sezione II — Conferma eguaglianza Corpo forestale dello Stato-pubblica sicurezza;

14) legge 22 dicembre 1969, n. 967: Indennità d'istituto;

15) parere n. 410 del 16 aprile 1970: Consiglio di Stato — Interpretazione legge

n. 967 del 1970 nei riguardi del Corpo forestale;

16) legge 11 maggio 1970, n. 313: Personale del Corpo forestale dello Stato fuori ruolo per l'Azienda di Stato delle foreste demaniali;

17) legge 29 ottobre 1970, n. 1054: Riordinamento dell'indennità di istituto;

18) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: Riassesto del personale e delle carriere delle Amministrazioni dello Stato;

19) legge 28 ottobre 1971, n. 881: aumento paga graduati Forze armate ed agli Allievi guardie dei Corpi di polizia;

20) legge 11 dicembre 1971, n. 1090: avanzamento dei graduati dei Corpi di polizia;

21) decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11: trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, alle Regioni;

22) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748: dirigenza statale;

23) sentenza 142 del 6 luglio 1972: Corte costituzionale — Conferma natura e carattere del Corpo forestale dello Stato quale Corpo di polizia;

24) legge 3 dicembre 1972, n. 1102: carta della montagna;

25) legge 22 maggio 1973, n. 269: controllo varietale dei semi e piantine;

26) legge 27 ottobre 1973, n. 628: assegno perequativo e adeguamento indennità d'istituto ai Corpi di polizia;

27) legge 27 ottobre 1973, n. 629: pensione privilegiata ai superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere;

28) legge 22 dicembre 1973, n. 926: adeguamento indennità d'istituto;

29) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: testo unico trattamento di pensione;

30) legge 1° marzo 1975, n. 47: legge sugli incendi boschivi;

31) legge 11 marzo 1975, n. 72: rinfianziamento opere di difesa del suolo;

32) legge 28 aprile 1975, n. 135: aumento indennità d'istituto;

33) legge 31 maggio 1975, n. 205: premio di arruolamento e rafferma al personale dei Corpi di polizia;

34) legge 14 giugno 1975, n. 493: rinfianziamento legge sulla reforestazione, pertinenze idrauliche e incendi boschivi;

35) legge 24 dicembre 1975, n. 706: ripenalizzazione dei reati forestali;

36) legge 6 marzo 1976, n. 52: edilizia a favore del personale dei Corpi di polizia;

37) sentenza n. 111 del 6 marzo 1976: Corte costituzionale — Legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 in ordine alle competenze dello Stato e quelle delle Regioni.

Dalle leggi predette risulta che il personale del Corpo forestale dello Stato è oggi costituito: da Ispettori, Sottufficiali e Guardie, personale tecnico con funzioni di polizia (polizia forestale, giudiziaria e di Pubblica sicurezza) e da geometri, segretari, coadiutori e operai, personale con sole funzioni burocratiche.

Gli Ispettori, personale del ruolo tecnico superiore, sono i diretti superiori dei sottufficiali e guardie, ma mentre questi sono militarmente organizzati, gli Ispettori, invece, sono a tutti gli effetti Funzionari civili a livello direttivo. Inoltre gli stessi Ispettori sono anche i superiori delle altre carriere (concetto, esecutiva, ausiliaria, operai).

Questa differenziazione si è venuta a determinare a seguito della attribuzione alla Amministrazione forestale dei compiti di politica forestale ed economia montana, soprattutto dopo la emanazione della legge n. 991 del 1952, con la quale appunto la Amministrazione forestale si è identificata con il Corpo forestale dello Stato, fino a sostituirsi ad esso. Ed è per l'espletamento dei compiti conferiti con la predetta legge che si rese necessario dotare l'Amministrazione stessa anche dei ruoli delle carriere burocratiche sopra citate.

Questi dualismi sono appunto la logica conseguenza del fatto di aver voluto identificare l'Amministrazione forestale col Corpo forestale come sopra accennato; due entità che invece, pure se operano nello stesso settore, nella pratica attuazione, però, i compiti di ciascuna si differenziano.

Infatti, mentre alla prima compete la pratica attuazione delle linee di politica forestale e di economia montana — le quali consistono nella programmazione ed attuazione di opere pubbliche di bonifica, sistematorie, di sostegno all'iniziativa privata,

di assetto territoriale, ecc. — al Corpo forestale dello Stato compete, invece, solo la pratica attuazione dei precetti dettati dalla evoluzione selvicolturale, mediante strumenti giuridici ed organizzativi necessari per la disciplina e la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente naturale in genere.

Ma se nel passato, sia per mancanza di istituzioni idonee, sia per mancanza del relativo personale, la politica forestale e l'economia montana sono state affidate necessariamente, forse, all'Amministrazione forestale e quindi al Corpo forestale dello Stato, oggi però, a seguito della completa istituzione dell'ordinamento regionale ed il trasferimento ad esso dei poteri in alcuni settori dell'attività pubblica fra cui l'agricoltura e foreste, si sono create finalmente le premesse per restituire il Corpo forestale alle sue competenze istituzionali, cioè la polizia dell'ambiente.

Si ravvisa quindi la necessità di dover ristrutturare detto Corpo con mezzi ed organici idonei ad adempiere tali compiti, tenendo appunto conto e considerando la nuova realtà politica del Paese.

Tale ristrutturazione interessa pertanto:

1) i compiti — che devono tornare quelli originari di polizia forestale e relativo contenzioso nel contesto della protezione della natura e della tutela dell'ambiente naturale;

2) il personale — che deve essere costituito da ruoli omogenei sia sotto il profilo giuridico che economico e dello stato in servizio;

3) la struttura — costituita da un ordinamento autonomo alle dirette dipendenze del Ministro competente, con propri uffici centrali e periferici in parallelo con gli altri organi che operano nel settore.

Infine si ritiene dover fare alcune precisazioni in merito al termine « militarizzazione », sul quale non poche speculazioni sono state fatte al solo fine, riteniamo, di confondere qualche idea o di travisare la realtà dei fatti, strumentalizzando tale termine in senso negativo.

A tale riguardo è il caso di chiarire che i sottufficiali e guardie — perché solo a loro si riferisce — attualmente sono inquadrati in un Corpo armato e non in un Corpo militare, il che è diverso in quanto un Corpo armato non fa parte delle For-

ze armate (cfr. Dizionario Treccani ed. 1955-1963 pagina 547 volume III). Del resto la definizione in tal senso è stata resa molto bene evidente anche dalla rivista sindacale *Conquiste del Lavoro* (cfr. n. 50 del dicembre 1972).

E con la presente normativa si propone che il Corpo forestale dello Stato rimanga un Corpo armato senza peraltro assumere alcuna struttura prettamente militare, non essendo il carattere militare essenziale perché un Corpo possa essere qualificato « di polizia »: infatti il Consiglio di Stato è stato molto esplicito in merito e così si è espresso: « Il rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ha carattere civile ma il Corpo stesso può essere qualificato Corpo di polizia, esplicando permanentemente funzioni di polizia secondo principi organizzativi che si avvicinano a quelli dell'organizzazione militare » (cfr. Dec. 983 dell'11 marzo 1959 A. G.).

Del resto la struttura di Corpo di polizia e le qualifiche di polizia sono sempre state attribuite al Corpo forestale ed al personale che lo compone sin dalla prima istituzione (cfr. leggi precedenti 31 agosto 1862, n. 1015, 20 giugno 1877, n. 3917, 31 agosto 1907, n. 690, 2 giugno 1910, n. 277, 30 dicembre 1923, n. 3267, la legge 12 marzo 1948, n. 804, ecc.).

Passando alla illustrazione dell'articolo, l'articolo 1 definisce la natura del Corpo forestale dello Stato, lo stato giuridico del personale che lo compone, la struttura del corpo stesso che necessariamente deve rimanere quella di Corpo armato dello Stato date le peculiari caratteristiche del servizio di istituto affidato agli agenti del Corpo, che comprende, in modo inscindibile ed illimitato, servizi di Polizia forestale vera e propria alle quali sono collegate funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza al tempo stesso, in quanto la polizia forestale comprende tutta una serie di azioni di prevenzione e di repressione dei vari reati intimamente collegate con le qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza.

Inoltre viene codificata la nuova dimensione attribuita al concetto di polizia forestale che è quella ormai accettata di « Polizia ecologica » nel quale concetto si intendono ricomprese anche altre espressioni, quali la polizia idrogeologica (relazione Commissione interministeriale De Marchi sulla difesa del suolo), la polizia fitosanita-

ria (legge n. 987 del 1931, legge n. 269 del 1973), polizia zoologica (legge sulla protezione animali), polizia venatoria (legge sulla caccia e pesca), polizia veterinaria (leggi nn. 126 e 127, del 3 febbraio 1963), polizia sulla protezione delle fonti idriche e agrarie dirette all'alimentazione (leggi sanitarie), di polizia turistica (vigilanza e guida dei villeggianti nelle zone di interesse naturalistico), polizia fluviale ed idraulica (già applicata per la vigilanza sulle concessioni del Genio civile in merito alle derivazioni di acque), polizia delle cave e miniere (già applicata con la vigilanza sulle concessioni in merito fatte dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura ed ora dalle Regioni); cioè si possono far rientrare in tale concetto tutte quelle funzioni di vigilanza e tutela che si riferiscono alle risorse naturali ed all'ambiente ecologico; forse se questi concetti fossero stati determinati meglio per il passato, si sarebbe potuto evitare anche la sciagura di Seveso, sulle cui conseguenze disastrose dovremmo fare mente locale e riflettere, finalmente, sui limiti che i pubblici poteri debbono necessariamente imporre a certi tipi di evoluzione, che possono ritorcersi in modo irreversibile contro e non a favore della società, che noi abbiamo invece il sacro dovere di difendere sia sotto gli aspetti democratici, che della sanità morale e materiale.

Lo stesso articolo colloca la operatività del Corpo forestale dello Stato nel contesto della tutela e difesa dell'ambiente e della protezione della natura (flora, fauna, parchi, riserve, oasi, biotopo, ecc.) e conferma quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, circa l'impiego del Corpo forestale dello Stato anche da parte delle Regioni.

L'articolo 2 stabilisce il personale che costituisce il Corpo; la posizione e le caratteristiche di tale personale, anche per quanto riguarda la loro posizione all'interno dell'Amministrazione, le norme relative alle documentazioni personali e caratteristiche ed alle parallele concessioni accordate ai pari grado degli altri Corpi di polizia.

L'articolo 3 conferma le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi del Codice di procedura penale e della legge di Pubblica sicurezza.

L'articolo 4 conferma il trattamento economico e di quiescenza e tutte le altre competenze varie ed accessorie al personale

sottufficiali e guardie ed estende lo stesso anche agli ufficiali. Questo per ovvie ragioni perequative sia per quanto riguarda il parallelo con il personale dipendente, sia per quanto riguarda quello con i pari grado degli altri Corpi di polizia. Ciò fa parte di quella omogeneizzazione e chiarificazione tanto auspicata anche da parte di tutto il personale interessato.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali i posti in aumento che si propongono sono il giusto riconoscimento alle responsabilità ed alla qualificazione del personale interessato, chiamato a dover reggere uffici centrali e periferici per i quali, in altre amministrazioni, tali benefici sono concessi; per tali motivi le tabelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 relative alla dirigenza al personale del Corpo forestale dello Stato, vengono sostituite ed integrate con quanto disposto dalla presente legge (in merito vedi tabella I allegata).

L'articolo 5 prevede la struttura centrale e periferica del Corpo; non si è ritenuto prevedere appositi uffici a livello regionale in quanto negli stessi centri sono previsti già i Comandi gruppo i quali possono ben espletare anche quei compiti che dovevano essere affidati ad appositi uffici; si tratta solo di mettere a capo di tali uffici dei funzionari di grado superiore a quelli preposti agli uffici provinciali ubicati nella stessa regione.

Per quanto riguarda le scuole forestali si è ritenuto opportuno rimandare il loro riordinamento ad altro provvedimento *ad hoc*, che sarà presentato in parallelo alla presente proposta.

L'articolo 6 prevede che nell'ambito del Corpo forestale dello Stato continua ad operare l'Azienda di Stato per le Foreste demaniali per i compiti che gli verranno attribuiti e che dovrà essere riordinata con apposito provvedimento date le peculiari caratteristiche che tale organismo possiede, anche in considerazione che lo stesso dovrà essere chiamato ad assolvere soprattutto compiti di studio, ricerca e sperimentazioni in campo agro-silvo-pastorale in chiave ecologico-naturalistica. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali continua ad operare con personale e strutture del Corpo forestale dello Stato, ma può anche servirsi di personale di altre amministrazioni, come scienziati, specialisti, ricercatori, analisti, tecnici, ecc.

L'articolo 7 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà disciplinare tutto quanto sia ritenuto necessario per i servizi e per il personale del Corpo forestale dello Stato, sia per quanto riguarda i mezzi che le strutture.

L'articolo 8 prevede che nei ruoli previsti dalla nuova legge possono transitare tutti gli Ispettori e tutti i sottufficiali e guardie in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge; prevede per lo stesso personale alcune disposizioni transitorie peraltro già contenute in altre leggi emanate in occasioni analoghe (n. 301 del 1963); prevede inoltre che il personale già dipendente dalla Direzione generale economia montana e foreste che non possiede funzioni di polizia, cioè quello delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria, operai, pur rimanendo a prestare servizio nell'ambito della stessa Direzione generale, cioè negli stessi uffici ove ora prestano servizio, passano a far parte dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno ristrutturati, ai sensi della legge n. 382 del 1975, in sede di ristrutturazione del Ministero stesso.

L'articolo 9 prevede che nella prima attuazione il posto di Capo del corpo previsto dalla presente proposta, viene attribuito al Direttore generale economia montana e foreste in carica; successivamente tale carica viene conferita dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Prevede anche le modalità per l'attribuzione dei posti organici previsti dalla nuova legge.

L'articolo 10 prevede le caratteristiche e i titoli per il personale che intende essere assunto nel Corpo forestale dello Stato e la rappresentatività dello stesso personale negli organi collegiali del Corpo stesso.

L'articolo 11 prevede alcune agevolazioni al personale che nella prima attuazione non intende far parte del nuovo Corpo.

L'articolo 12 prevede delle norme transitorie all'atto della prima attuazione.

L'articolo 13 prevede anche per il personale del Corpo forestale dello Stato, da istituzione di un fondo di assistenza e previdenza, così come già previsto per il personale degli altri Corpi di polizia. A tale fondo affluiranno, secondo le norme vigenti, le quote in passato destinate ai quarto multa derivanti dalle contravvenzioni elevate

dagli agenti forestali; quote che attualmente, a seguito della istituzione dell'assegno perequativo, non vengono più percepite dagli agenti scopritori e che quindi, come avviene per analoghi casi, possono essere destinate a costituire il fondo che si chiede di istituire. Tale fondo sarà poi impinguato con la trattenuta sullo stipendio di ciascuno degli appartenenti del Corpo forestale dello Stato, nella misura che sarà stabilita nel provvedimento emanato per disciplinare il fondo stesso.

Tale istituzione si rende necessaria, sia per soddisfare ad esigenze di carattere sociale del personale, sia per venire incontro a loro particolari necessità in caso di comprovato bisogno.

L'articolo 14 prevede una amministrazione autonoma del Corpo forestale dello Stato nell'ambito del Ministero e che pertanto tutti i capitoli di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale economia montana e foreste e Azienda di Stato per le foreste demaniali — vengono trasferiti al bilancio del nuovo Corpo forestale previsto dalla presente proposta.

L'articolo 15 prevede la istituzione di un ruolo speciale per mansioni di ufficio e per i servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Tale ruolo assorbe e sostituisce quelli già in atto ai sensi della legge n. 313 del 1970 — fuori ruolo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali — e quelli costituiti ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge n. 301 del 1963.

Si tratta di non disperdere del personale il cui bagaglio di esperienze torna molto utile all'Amministrazione e nel tempo stesso oltre a sancire un diritto di cui il personale già gode e che lo equipara ai pari grado degli altri Corpi di polizia nei quali tale ruolo è già attuato, determina anche un utile impiego del personale perché destinando tale personale negli uffici, si rendono liberi gli elementi più giovani per il servizio di istituto.

L'articolo 16 tratta della copertura finanziaria che si riduce ad una spesa modesta in considerazione della diminuzione di ben 189 posti nel ruolo ufficiali (prospetto A allegato alla presente relazione); i posti che risultano in aumento nei gradi di maresciallo, rispetto al ruolo attuale si riferiscono ad una equiparazione della distribuzione percentuale dei vari gradi, ai pari grado degli altri Corpi di polizia; questo

beneficio è rimasto disatteso da parte dell'Amministrazione competente, sin dal 1951, anno in cui i sottufficiali e guardie sono stati riequiparati, a tutti gli effetti, alla Pubblica sicurezza, con la legge n. 538 del 1951; pertanto essa rappresenta un atto di giustizia nei riguardi del personale interessato che vuol ripagare per quanto possibile i 25 anni in cui tale beneficio non gli è stato attribuito (prospetto B).

L'articolo 17 prevede le norme transitorie all'atto dell'applicazione della nuova legge e l'articolo 18 la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla presente relazione vengono allegati, a scopo illustrativo, altri prospetti, oltre a quelli sopra accennati, che dimostrano la consistenza attuale degli uffici e del personale (prospetto C), le dotazioni che sarebbero necessarie per poter assicurare un efficiente e funzionale servizio forestale (prospetto D), l'esposizione, in parallelo, dei corrispondenti uffici degli altri Corpi di polizia (prospetto E).

Come ultima considerazione si crede opportuno far notare che la presente proposta di legge è stata basata anche sul seguente presupposto: come è necessario che vi siano « tutori dell'ordine pubblico » (carabinieri e pubblica sicurezza); come è necessario che vi siano i tutori dell'ordine economico-tributario del Paese » (guardia di finanza), così è oltremodo necessario che continuino ad esservi anche i « tutori dell'ambiente naturale », compito peculiare svolto, come si è cercato di dimostrare, sempre e dovunque dalle guardie forestali; compito che riteniamo debba e possa essere soltanto unitario a favore e nell'interesse della collettività nazionale; così come del resto avviene in tutti gli altri Paesi civili: Austria, Germania, Francia, Paesi scandinavi, Paesi Bassi, Inghilterra, URSS, USA, Canada, per citarne soltanto alcuni.

Riteniamo anche di dover richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che la ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato ed il suo potenziamento sono stati sollecitati sia dal personale interessato, attraverso le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, sia da autorevoli fonti parlamentari e da altre personalità.

Fra le prime citiamo:

il sindacato CISL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha organizzato ap-

positamente dei convegni interregionali tenuti a Milano, Roma, Napoli ed un Convegno nazionale riepilogativo tenuto in Roma nella primavera del 1974. I risultati di tali convegni sono stati ratificati dal Consiglio nazionale della CISL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenutosi nei giorni 9-10 ottobre 1975 alla Marsiliana (Grosseto), il quale a stragrande maggioranza ha confermato la volontà di sostenere l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato con la struttura di Corpo di polizia e tecnico;

il sindacato CGIL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha analogamente organizzato dei convegni interregionali (Bologna, Terni, Bari) ed un convegno nazionale riepilogativo tenutosi in Roma il 28 gennaio 1976 in cui la stragrande maggioranza dei partecipanti ha approvato una mozione che conferma l'orientamento della categoria già espresso nei convegni del sindacato CISL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l'Associazione nazionale sottufficiali e guardie forestali ha svolto dei convegni in tutte le regioni i cui risultati sono stati sintetizzati dal Consiglio direttivo centrale nella seduta del 14, 15 e 16 luglio 1976 in un ordine del giorno col quale si conferma la volontà della stragrande maggioranza di sollecitare la ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato quale Corpo di polizia speciale (personale tecnico con funzioni di polizia);

l'Associazione predetta - ANSEGUFOR - in data 14 febbraio 1976 ha organizzato una tavola rotonda cui hanno partecipato i responsabili nazionali dei sindacati CGIL-CISL-UIL che operano nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tale occasione i dirigenti della CISL, della UIL e dell'ANSEGUFOR hanno unanimemente confermato quanto democraticamente espresso dalla maggioranza nelle riunioni di cui sopra;

l'Associazione per lo sviluppo della selvicoltura nei giorni 16 e 17 ottobre 1974 ha tenuto in Roma un convegno sul tema « politica del legno e difesa del suolo » in cui è stato approvato un ordine del giorno con quale, fra l'altro, si fanno voti perché il Corpo forestale dello Stato venga potenziato;

in merito al potenziamento del Corpo forestale dello Stato vedasi anche il vo-

lume « Per una nuova politica del bosco » di M. Broglia e B. Macchiaroli - 1974, - Ed. POMI - Milano.

In campo parlamentare e amministrativo fra le iniziative in tal senso citiamo:

relazione della Commissione interministeriale De Marchi - legge n. 632 del 1967 - volume I, pagina 839;

ordine del giorno del Senato in data 12 maggio 1970 (Aula);

lettera del Ministero per la Riforma burocratica n. 13085/11/e/87 del 13 ottobre 1975;

circolare CGIL-Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 14 maggio 1971;

telegramma n. 6937 in data 21 luglio 1972 del Presidente del Comitato nazionale delle ricerche - Commissione pro-natura;

ordine del giorno del Senato del 14 febbraio 1973 (Senatori Buccini e Tortora);

Atto Camera n. 305 del 4 luglio 1974;

Atto Camera n. 319 del 24 gennaio 1975, risposta del Governo alle interrogazioni degli onorevoli Bernardi e D'Alessio;

Unità del 5 novembre 1975.

Le benemerienze che il personale del Corpo forestale dello Stato ha acquisito in tanti anni di servizio, si possono evincere dal prospetto *F* allegato alla presente rela-

zione, cioè l'albo d'onore del Corpo forestale dello Stato; da esso scaturisce limpido e inequivocabile lo spirito di sacrificio, di abnegazione e di fedeltà alle istituzioni democratiche, del personale del Corpo forestale dello Stato.

Anche per questo noi pensiamo di dover essere riconoscenti al personale in questione, al quale, approvando la presente proposta, rendiamo un atto di giustizia. Ma soprattutto per la consapevolezza della necessità di dover assicurare al Paese un servizio forestale utile ed idoneo a far fronte alle molteplici esigenze da esso richieste.

Ricordiamoci che il mondo vegetale ha preceduto l'uomo sulla terra, mentre il deserto lo segue! « Seveso *docet* » vien voglia di dire! Se si fosse potuto disporre di un servizio di polizia ecologica così come proposto col presente provvedimento, forse oggi non ci troveremmo a dover affrontare uno dei problemi più scottanti del dopoguerra; problema cui può essere legata la nostra stessa sopravvivenza.

Animati da tali sentimenti ed in considerazione che il problema è stato esaminato e dibattuto a tutti i livelli interessati, ci onoriamo chiedere, onorevoli colleghi, la vostra collaborazione per il perfezionamento del testo proposto e la sua approvazione, consci così di aver reso un lodevole servizio al Paese.

PROSPETTO A

POSTI IN DIMINUZIONE NEL RUOLO UFFICIALI-ISPETTORI DEL C.F.S.

QUALIFICHE ATTUALI E GRADI CORRISPONDENTI	ORGANICO		Unità + o -	
	Attuale	Proposto		
Capo del Corpo (Dirigente Generale)	1	1		—
Dirigente Superiore (Generale di Brig.)	13	25	12	
Primo Dirigente (Colonnello)	33	74	41	
Ispettore Generale (Generale di Brig.)	67	—		67
Ispettore Capo (Colonnello)	40	—		40
Ispettore Capo Agg. (Tenente Colonnello)	159	200	41	
Ispettore Superiore (Maggiore)	476	300		176
Ispettore (Capitano)				
TOTALI	789	600	94	283
		Differenza in — . . .		189

RAFFRONTO FRA GLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

GRADO	CARABINIERI				GUARDIE DI FINANZA			
	Organici							
	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri
Ruolo speciale M.U. (b)	600	—	—	—	380	—	—	—
Fuori ruolo ASFD	—	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo magg. e corrispondente .	3.200	16,05	31,68	34,40	1.970	16,65	31,66	34,39
Maresciallo capo e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.128	17,80	34,20	37,15
Maresciallo ordin. e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.124	17,77	34,13	37,08
TOTALE	10.100	52,00	—	108,40	6.222	52,22	—	108,62
Brigadiere e vicebrigadiere	9.300				5.728			
TOTALE SOTTUFFICIALI	20.000				11.950			
Militari di truppa	59.000				31.370			
Ruolo speciale M.U. (b)	—				—			
TOTALE COMPLESSIVO	79.000				43.320			
NOTE	Organico 1963				Organico 1963			
	Marescialli			7.063	Marescialli			5.372
	Brigadieri e vicebrigadieri			9.237	Brigadieri e vicebrigadieri			4.958
	Carabinieri			59.000	Guardie scelte e graduati			29.370
			TOTALE	75.300			TOTALE	39.700

PROSPETTO B

DEI CORPI DI POLIZIA E QUELLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA				CORPO FORESTALE DELLO STATO							
attuali				Organico 1963				Organico proposto			
Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri
200	—	—	—	—	—	—	—	} (b) 100	100	—	—
—	—	—	—	(a) 20	—	—	—				
3.200	16,55	32,00	34,31	200	10,10	29,41	15,38	330	16,67	32,03	34,73
3.300	17,07	33,00	35,38	220	11,11	32,35	16,92	340	17,17	33,01	35,79
3.500	18,11	35,00	37,53	260	13,13	38,23	20,00	360	18,18	34,95	37,87
10.000	51,73	—	106,22	680	34,34	—	52,30	1.030	52,02	—	108,39
9.325				1.300				950			
19.325				2.000 (c) 80				2.080			
64.125				3.300 (c) 100				3.300 (b) 100			
—				—				—			
83.450				5.480				5.480			
Organico 1963				(a) Posti attribuiti ai sottufficiali ai sensi della legge n. 313 del 1970. (b) Posti da attribuire ai sottufficiali e guardie scelte in sostituzione di quelli indicati al punto (a-c). (c) Posti già riservati ai sottufficiali e alle guardie scelte ai sensi della legge n. 301 del 1963.							
Marescialli 5.644											
Brigadieri e vicebrigadieri 8.681											
Guardie scelte e graduati . 61.125											
TOTALE 75.450											

SITUAZIONE DEL PERSONALE E SEDI
AL 1° DICE

REGIONALE	ISPETTORI		Numero dei comandi stazione			
	Numero		Chiusi	con 1 elemento	con 2 elementi	con 3 elementi
	Sedi	Personale				
1	2	3	4	5	6	7
Ancona	8	10	—	—	40	10
Bari	8	21	2	3	30	12
Bologna	13	15	5	13	61	12
Campobasso	5	7	2	4	23	1
Firenze	20	31	3	7	108	15
Genova	7	8	3	2	21	27
L'Aquila	11	20	2	2	46	42
Milano	9	15	7	4	42	31
Napoli	8	25	6	5	74	5
Padova	15	25	14	2	53	33
Perugia	6	8	4	2	36	8
Potenza	6	15	3	3	55	4
Reggio Calabria	19	37	29	2	75	38
Roma	9	16	1	10	64	17
Torino	10	13	20	6	38	20
Scuola	2	7	—	—	—	—
Direzione	1	62	—	—	—	—
TOTALE	157	335	101	65	766	275

PROSPETTO C

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
MBRE 1975

SOTTUFFICIALI GUARDIE SCELTE E GUARDIE								TOTALE COMPLESSIVO (3+15)
Totale	Comuni compresi nella circoscrizione				Personale addetto			
	1	2	3 e +	10 e +	Uffici	Stazioni	Totale	
8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	14	11	16	9	67	111	178	188
47	6	10	24	7	63	100	163	184
91	21	29	32	9	82	175	257	272
30	—	3	27	—	43	53	96	103
133	13	41	77	2	145	276	421	452
53	5	5	39	4	50	126	176	184
92	19	17	49	6	96	237	333	353
84	2	5	41	36	104	213	317	332
90	3	9	66	10	78	169	247	272
102	14	26	45	17	174	221	395	420
50	12	20	18	—	43	98	141	149
65	14	23	28	—	53	125	178	193
144	40	21	82	1	104	287	391	428
92	13	10	63	5	100	193	293	309
84	2	10	34	38	80	156	236	249
—	—	—	—	—	435	—	435	442
—	—	—	—	—	304	—	304	336
1.207	178	240	641	144	2.021	2.540	4.561	4.896

PROSPETTO D

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ORGANICO RITENUTO OTTIMALE
PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SEDI		PERSONALE							
Dislocazione	Numero	UFFICIALI		SOTTUFFICIALI		GUARDIE SCELTE E GRADUATI		Totale 6+8	Totale complessivo 4+9
		Unità per sede	Totale	Unità per sede	Totale	Unità per sede	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><i>Uffici centrali:</i></p> <p>2 servizi: ispettivo e documentazione e studi giuridici;</p> <p>2 uffici studi: tecnico-amministrativo e studi, ricerche e sperimentazioni ecologiche e selvicolturali;</p> <p>17 divisioni: per la direzione, amministrazione e governo del personale, uffici e servizi;</p> <p>14 servizi: per l'ASFED - Parchi e riserve;</p> <p>1 magazzino VECA;</p> <p>3 reparti: automezzi e aeromobili; centro operativo AIB; nuclei speciali</p>	1	100	100	200	200	200	200	400	500
Totale uffici centrali . . .	1	100	100	200	200	200	200	400	500

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segue PROSPETTO D

S E D I		PERSONALE									
Dislocazione	Numero	UFFICIALI		SOTTUFFICIALI		GUARDIE SCELTE E GRADUATI		Totale 6+8	Totale complessivo 4+9		
		Unità per sede	Totale	Unità per sede	Totale	Unità per sede	Totale				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>Uffici periferici:</i>											
Ispettori di zona	3	10	30	15	45	20	60	105	135		
Scuole forestali	3	10	30	50	150	30	90	240	270		
Nuclei a disposizione delle regioni	20	3	60	5	100	5	100	200	260		
Nuclei operativi AIB, inquinamenti, ecologia	20	5	100	10	200	20	400	600	700		
Comandi gruppo	70	6-8	480	10-12	805	7-8	500	1.305	1.785		
Comandi distaccamento	300	—	—	3	900	6	1.500	2.400	2.400		
Comandi stazione	1.400	—	—	1	1.400	5	6.500	7.900	7.900		
Posti di polizia ecologica	133	—	—	3	400	4-5	650	1.050	1.050		
Totale periferia	1.949	—	700	—	4.000	—	9.800	13.800	14.500		
TOTALE COMPLESSIVO	1.950	—	800	—	4.200	—	10.000	14.200	15.000		

PROSPETTO E

RAFFRONTO FRA GLI UFFICI DEI CORPI DI POLIZIA GIÀ ESISTENTI
E QUELLI PROPOSTI PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Carabinieri	Finanza	Pubblica sicurezza	Corpo forestale dello Stato
—	—	DIREZIONE GENERALE DI PS Capo della polizia	—
COMANDO GENERALE Generale di Corpo d'armata	COMANDO GENERALE Generale di Corpo d'armata	ISPETTORATO DEL CORPO DI PS Luogotenente generale	Capo del corpo ISPETTORATO GENERALE
COMANDO DI DIVISIONE Generale di divisione	ISPETTORATO PER L'ITALIA SETTENTRIONALE E MERI- DIONALE Generale di divisione	—	ISPETTORATO DI ZONA Ispettore generale - Dirigente superiore
COMANDO DI BRIGATA Generale di brigata	COMANDO DI ZONA O NUCLEO REGIONALE Generale di brigata	COMANDO DI CIRCOSCRIZIONE Generale di brigata	—
COMANDO LEGIONE Colonnello	COMANDO LEGIONE Colonnello	ISPETTORATO DI ZONA Colonnello	COMANDO DI GRUPPO (sede cap. Regione) Ispettore generale - Dirigente superiore
COMANDO DI GRUPPO Tenente colonnello	COMANDO DI GRUPPO Tenente colonnello	COMANDO RAGGRUPPAMENTO Colonnello o tenente colonnello	COMANDO DI GRUPPO (sede provinciale) Ispettore capo - Pri- mo dirigente
COMANDO DI COMPAGNIA Maggiore o capitano	COMANDO DI COMPAGNIA Maggiore o capitano	COMANDO DI GRUPPO Tenente colonnello o maggiore	—
COMANDO DI TENENZA Tenente	COMANDO DI TENENZA Tenente	COMANDO DI NUCLEO Maggiore o capitano	—
—	COMANDO DI BRIGATA Tenente o maresciallo maggiore aiutante	COMANDO DI SEZIONE Capitano o tenente	—
—	COMANDO DISTACAMENTO Sottufficiale	—	COMANDO DI DISTACAMENTO Maresciallo maggiore o scelto
COMANDO DI STAZIONE Sottufficiale	—	—	COMANDO DI STAZIONE Sottufficiale

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO F

ALBO D'ONORE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Caduti	Ricompense	Infermità	Combattenti
IN GUERRA: Ufficiali n. 19 Sottufficiali n. 26 Guardie scelte e guardie n. 181 TOTALE n. 226	A) ALLA BANDIERA DEL CORPO: <i>Al valor militare</i> 1) Medaglia d'argento n. 12 2) Ordine militare d'Italia » 105 3) Medaglia d'oro » 274 <i>Al merito sivano</i> 4) Medaglia d'oro n. 391 <i>Al valor civile</i> 5) Medaglia d'oro » 105 6) Medaglia di bronzo » 772 B) INDIVIDUALI: <i>Al valor militare</i> Medaglie d'oro n. 2 Medaglie d'argento » 10 Medaglie di bronzo » 36 Croci di guerra al V.M. » 51 Croci di guerra al M.G. » 2.338 Encomi solenni sul campo » 16 Encomi solenni » 1.452 Encomi semplici » 1.056 Promozioni per meriti di guerra » 76 TOTALE n. 5.037 <i>Al valor civile</i> Medaglie d'oro n. 4 Medaglie d'argento » 23 Medaglie di bronzo » 44 Medaglie di benemerenza » 340 Attestati di pubblica benemerenza » 77 TOTALE n. 488 TOTALE COMPLESSIVO n. 5.525	A) Ex COMBATTENTI: Ufficiali n. 113 Sottufficiali » 739 Guardie scelte e guardie » 219 TOTALE n. 1.071 B) MALATTIE CONTRATTE PER CAUSA DI SERVIZIO: Ufficiali n. 105 Sottufficiali » 772 Guardie scelte e guardie » 585 TOTALE n. 1.462 TOTALE COMPLESSIVO n. 1.853	A) Ex COMBATTENTI: Ufficiali n. 113 Sottufficiali » 739 Guardie scelte e guardie » 219 TOTALE n. 1.071 B) PARTIGIANI COMBATTENTI: Ufficiali n. 2 Sottufficiali » 171 Guardie scelte e guardie » 186 TOTALE n. 359 C) ORFANI DI GUERRA: Ufficiali n. 3 Sottufficiali » 9 Guardie scelte e guardie » 13 TOTALE n. 25 TOTALE COMPLESSIVO n. 1.455
IN SERVIZIO E PER CAUSA DI SERVIZIO: Ufficiali n. 119 Sottufficiali n. 258 (*) Guardie scelte e guardie n. 818 (*) TOTALE n. 1.189 TOTALE COMPLESSIVO n. 1.189			
(*) Di cui n. 63 caduti in conflitto con delinquenti comuni (soprattutto braccionieri) o rimasti carbonizzati durante lo spegnimento di incendi boschivi.			

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un nuovo Corpo delle guardie forestali, che conserva la denominazione di Corpo forestale dello Stato - CFS -, costituito dal personale di cui al seguente articolo 2.

Detto personale ha stato giuridico civile ed il Corpo conserva la struttura di Corpo armato dello Stato.

Al Corpo forestale dello Stato, quale Corpo di polizia speciale, è attribuita l'applicazione delle leggi speciali in materia di ecologia in genere ed in particolare quelle relative alla difesa dell'ambiente ed alla protezione della natura (flora, fauna, suolo, acque, aria, lotta biologica, eccetera).

Inoltre gli è attribuita l'applicazione delle norme di polizia generale e di quella tecnica specializzata relativa alla difesa ecologica dell'ambiente in genere e del patrimonio silvo-pastorale in particolare, emanate dallo Stato e dalle Regioni, per le rispettive competenze, oltre alla funzione specifica di polizia ecologica e dei relativi contenziosi.

Il personale del Corpo forestale dello Stato collabora con le regioni ed altri enti territoriali, all'assolvimento di tutti i compiti ad essi trasferiti o delegati in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

ART. 2.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali-ispettori, sottufficiali e guardie i cui rispettivi organici sono indicati nella tabella I annessa alla presente legge.

Detto personale ha anche funzioni tecniche e amministrative per i compiti attribuiti al Corpo; è autorizzato a portare armi; è esente dal richiamo alle armi per mobilitazione o istruzione ed il servizio prestato nel Corpo è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare ed a quello di leva purché sia stata ultimata, per questo ultimo, la ferma contratta.

Per il personale di cui al presente articolo si applicano - con le varianti eventualmente necessarie - le stesse norme va-

levoli per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ordine: alle licenze di ogni genere; ai documenti personali di riconoscimento; ai documenti caratteristici e matricolari; agli accertamenti medico-legali e ricoveri in ospedale o luoghi di cura; ai trasporti in ferrovia, viaggi e tutti gli altri benefici, attribuzioni e concessioni riservate ai pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato.

ART. 3.

Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale il personale di cui al precedente articolo 2 riveste, in ogni tempo e luogo, le qualifiche, a seconda del grado, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Detto personale riveste, analogamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed è considerato in servizio permanente anche quando non è comandato.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è altresì attribuita alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato limitatamente al periodo di reggenza di un comando stazione forestale.

ART. 4.

Al personale di cui al precedente articolo due sono dovuti in ogni tempo e luogo: il trattamento economico e quello di quiescenza; gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato.

Ai fini della attribuzione delle funzioni dirigenziali agli ufficiali ispettori di cui alla presente legge, il quadro *D* della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è integrato e sostituito dalla tabella I allegata alla presente legge.

I posti indicati nella predetta tabella con livello di funzione *D*, sono attribuiti: al vice direttore dell'azienda statale delle foreste demaniali; al presidente di sezione del consiglio superiore dell'agricoltura del ramo forestale; al direttore del comando scuole forestali; agli ufficiali posti a capo

dei comando gruppo con sede nei capoluoghi di regione; ai capi dei servizi del comando centrale; al capo del centro studi, ricerche e sperimentazioni; agli ufficiali posti a capo degli ispettorati di zona.

I posti con qualifica di primo dirigente sono attribuiti ai capi divisione; ai capi dei comandi gruppo a livello provinciale, agli ufficiali ispettori addetti all'insegnamento nelle scuole forestali e agli istituti di ricerche.

ART. 5.

Il Corpo forestale dello Stato dipende direttamente dal Ministro ed è così ordinato:

comando centrale (o ispettorato generale) — costituito dai necessari uffici centrali sulla base indicativa esposta nella allegata tabella II;

comandi periferici:

a) ispettorato di zona — uno per il nord, uno per il centro ed uno per il sud del paese, con il compito di dirigere e coordinare i servizi del Corpo, decentrando così le funzioni centrali che riguardano la esecuzione dei compiti attribuiti al Corpo stesso. La loro ubicazione è stabilita con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro e sentite le Regioni interessate. Di norma sono retti da ufficiali del Corpo forestale dello Stato con qualifica di dirigente superiore;

b) comando gruppo — con circoscrizione provinciale o interprovinciale o per omogenei comprensori ecologici. Ad essi è affidata l'attuazione pratica dei compiti attribuiti al Corpo; la direzione dei comandi minori; il contenzioso; l'amministrazione ed il governo del personale dipendente. La sede dei comandi gruppo sarà stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro. Per le sedi dei comandi con circoscrizione interprovinciale o per omogenei comprensori ecologici che ricada in territori di regioni diverse, saranno sentite le regioni interessate. I comandi gruppo che hanno sede nei capoluoghi di regione, oltre ai compiti sopra citati cureranno anche i rapporti con gli organi regionali e locali in modo da contemperare la fase esecutiva dei compiti di cui all'articolo 1, con le norme emanate, per le rispettive competenze, dalle regioni in materia di tutela dell'ambiente ecologico-naturalistico.

I comandi gruppo saranno di norma retti da un ufficiale ispettore del Corpo forestale dello Stato con qualifica di primo dirigente, mentre quelli con sede nei capoluoghi di regione saranno retti da ufficiali ispettori del Corpo forestale dello Stato con qualifica di dirigente superiore.

Presso i comandi gruppo, ove ritenuto necessario, possono essere istituite delle sezioni speciali per i servizi relativi ai compiti affidati all'azienda statale delle foreste demaniali;

c) comando distaccamento forestale — con circoscrizione su alcune stazioni forestali di cui ne coordina il personale ed i servizi soprattutto per quanto riguarda la organizzazione dei servizi di polizia ecologica e AIB. Di norma sono retti da un maresciallo. Il numero, la sede e la circoscrizione dei comandi distaccamento, sarà stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base indicativa della tabella II allegata alla presente legge;

d) comando stazione forestale — con circoscrizione comunale o intercomunale cui è attribuita l'attuazione dei compiti del Corpo e più specificamente del servizio di polizia generale e tecnica specializzata che si compendiano nella funzione di polizia ecologica la quale pertanto comprende, nella stessa unità operativa, le qualifiche di polizia forestale con quelle tecniche connesse; di polizia idrogeologica; di polizia fluviale e idraulica; di polizia venatoria e zoofila; di polizia fitosanitaria; di polizia delle cave e miniere secondo le norme emanate in merito dalle regioni, di polizia antinquinamento delle fonti idriche e agrarie destinate all'alimentazione e di altre di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di polizia per il controllo varietale dei semi e piantine e di altri compiti attribuiti al Corpo con legge.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei comandi stazione forestali saranno stabilite con decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base indicativa della tabella II allegata alla presente legge e del decreto ministeriale 30 marzo 1950 — registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1950 registro 3 foglio 215 — e successive variazioni;

e) scuole forestali — le scuole per il personale del Corpo forestale dello Stato saranno ordinate con provvedimento a parte, tenendo conto delle esigenze dei servizi e

del personale in ordine alla peculiare importanza dei compiti attribuiti al Corpo. Per il personale del ruolo ufficiali sarà istituita una scuola di carattere post-universitario — che avrà sede nel complesso demaniale di Firenze-Vallombrosa, già sede della prima scuola forestale italiana sin dal 1880 —. Per il personale sottufficiali e guardie continueranno a funzionare le scuole già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali comunque vanno ristrutturate soprattutto nei programmi e nell'insegnamento in modo da assicurare una preparazione professionale e formativa sempre più idonee alle esigenze del servizio.

ART. 6.

Nell'ambito del Corpo forestale dello Stato continua ad operare l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale sarà ristrutturata con provvedimento a parte e che equiparata alle altre Aziende autonome dello Stato, assumerà sempre più un carattere di organismo preposto a studi, ricerche e sperimentazioni in campo agrosilvo-pastorale in chiave ecologico-naturalista.

L'Azienda statale delle foreste demaniali potrà continuare a gestire anche i beni demaniali, i parchi, le riserve, i biotopi, le aziende speciali, le oasi ecologiche, il verde urbano, ecc. per conto dei rispettivi proprietari (Stato, regioni, enti, privati).

L'Azienda statale delle foreste demaniali continuerà ad operare con il personale e le strutture del Corpo forestale dello Stato. Può anche servirsi, se necessario, di personale di altre amministrazioni (scienziati, ricercatori, specialisti, ecc.) all'uopo distaccato, non con funzioni di comando, presso le sezioni speciali istituite presso gli uffici del Corpo forestale dello Stato per i servizi dell'Azienda statale delle foreste demaniali.

ART. 7.

Le norme di attuazione della presente legge saranno stabilite con apposito regolamento che dovrà essere emanato, improrogabilmente, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto regolamento dovrà contenere e disciplinare tutti i benefici previsti dalle leg-

gi riguardanti il personale di cui al precedente articolo 2 in vigore alla data della entrata in vigore della legge stessa.

Il regolamento dovrà inoltre determinare quanto altro sia necessario al personale per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo, perfezionando l'attuale ordinamento e tenendo presente anche le norme che, previste in merito per gli appartenenti agli altri Corpi di polizia dello Stato, siano applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, in relazione al loro particolare *status*, per il quale personale stabilirà anche la foggia e l'uso dell'uniforme di prescrizione, le modalità per l'assunzione, il reclutamento, istruzione, addestramento, inquadramento, stato in servizio, avanzamento e cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Il regolamento di cui ai commi precedenti sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge può transitare nei ruoli organici previsti dalla legge stessa, il seguente personale:

1) nel ruolo ufficiali — tutti gli ispettori del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato iscritti nelle liste di leva e in attività di servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) nel ruolo sottufficiali e guardie — tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fruire dei benefici di cui al successivo articolo 11.

All'atto del passaggio nei nuovi ruoli, il personale che vi transita rivestirà il grado corrispondente al grado o qualifica posseduta all'atto del passaggio e verrà inserito nei vari gradi di cui alla presente legge seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.

Per il periodo di anni due dalla data di entrata in vigore del regolamento alla presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale

di cui alle lettere C) e D) della tabella I allegata alla presente legge, sono ridotti alla metà.

Al personale del Corpo forestale dello Stato così inquadrato sono estesi tutti i benefici, in quanto applicabili, previsti per i pari grado del Corpo di pubblica sicurezza dalla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Il personale non avente funzioni di polizia che alla data di entrata in vigore della presente legge sia ancora in servizio alle dipendenze della Direzione generale economia montana e foreste continuerà ad operare alle dipendenze della stessa direzione generale e sarà ristrutturato in sede di ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge n. 382/1975.

Il personale proveniente dal ruolo degli ispettori forestali può transitare nei nuovi ruoli di cui alla presente legge anche se ha superato il limite massimo di età previsto per il mantenimento in servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e vi potrà permanere fino al raggiungimento del 65° anno di età.

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del corpo sarà conferito al Direttore generale per l'economia montana e per le foreste in carica.

I posti di cui al precedente articolo 8 saranno conferiti dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, integrato dai rappresentanti delle varie categorie eletti dalle stesse secondo le modalità che saranno stabilite per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 10.

Il personale del ruolo ufficiali-ispettori del Corpo forestale dello Stato collocato in un ruolo unico, sarà assunto mediante pubblico concorso riservato ai giovani, iscritti nelle liste di leva, laureati in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, in giurisprudenza (escluse le lauree equiparate), in geologia, in biologia, in patologia vegetale, in economia e commercio, in chimica merceologica ed in altre discipline ecologiche, secondo le rispettive quantità percentuali fissate dal regolamento di cui

al precedente articolo 7. Le stesse saranno comunque meglio disciplinate con provvedimento che sarà emanato per il riordino delle scuole forestali.

Al personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato sarà riservato almeno il 10 per cento dei posti da attribuire nel ruolo ufficiali, purché risulti in possesso del titolo di studio indicato al comma precedente, in ogni bando di concorso.

Il capo del corpo sarà nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente di concerto con quello dell'interno e dei beni culturali e ambientali. Tutti gli altri posti saranno conferiti dal Ministro competente: su proposta del Consiglio di amministrazione, per il personale del ruolo ufficiali-ispettori, e su proposta della commissione di avanzamento per il personale sottufficiali e guardie.

I rappresentanti di categoria nell'ambito degli organismi predetti, saranno eletti democraticamente dalle rispettive categorie attraverso le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e comunque alla stessa maniera prevista per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Tale rappresentanza dovrà essere assicurata, con lo stesso procedimento, anche per le commissioni che comunque operano nell'ambito del Corpo forestale dello Stato (disciplina, vestiario, concorsi, eccetera).

Le modalità per il conferimento dei vari gradi verranno disciplinate col regolamento di cui al precedente articolo 7.

ART. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei nuovi ruoli di cui alla tabella I allegata alla legge stessa e che chiede il collocamento a riposo anticipato, è concesso un abbuono di anni cinque ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione.

In via alternativa ed entro il medesimo lasso di tempo, lo stesso personale può chiedere di essere inquadrato in corrispondenti ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la qualifica e l'anzianità possedute.

Tale alternativa e con le stesse condizioni di cui al precedente comma, è con-

cessa anche per il transito del personale di cui sopra, qualora richiesta, presso altri organi costituzionali, regionali ed altri enti territoriali, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai decreti emanati ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 12.

Il personale del ruolo tecnico superiore e quello del ruolo sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato che alla data di entrata in vigore del regolamento alla presente legge, non intende permanere nel nuovo Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge, può fruire, purché ne faccia richiesta entro un anno, dei benefici previsti dal precedente articolo 11.

Sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale con funzioni di polizia già facente parte del Corpo forestale dello Stato e che sia stato inquadrato, almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge, nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato o enti territoriali e che sia ancora in possesso dei requisiti prescritti, può chiedere di essere riassunto nei nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Le modalità per la riassunzione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale su proposta del Consiglio di amministrazione, per il personale del ruolo tecnico superiore, e della Commissione di avanzamento per il personale sottufficiali e guardie. Tali modalità dovranno tener conto delle vigenti disposizioni in merito e salvaguardare l'anzianità e le qualifiche possedute dal richiedente e le posizioni raggiunte ed acquisite dal personale che costituisce il ruolo in cui lo stesso richiedente desidera rientrare

ART. 13.

È istituito, in analogia agli altri Corpi di polizia dello Stato, il « Fondo di previdenza ed assistenza » per il personale ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro e gli viene conferita personalità giuridica.

Il « Fondo » sarà disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi unitariamente al regolamento di cui al precedente articolo 7.

La gestione ed amministrazione del fondo è affidata ad un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte, quali rappresentanti delle rispettive categorie, almeno tre ufficiali-ispettori, tre sottufficiali e tre guardie o guardie scelte eletti democraticamente dalla categoria di appartenenza attraverso le rispettive associazioni di categoria, con le stesse modalità, comunque, che saranno stabilite in merito per gli altri Corpi di polizia.

La presidenza di tale Consiglio è affidata al Ministro in carica e la vice presidenza al Capo del Corpo forestale dello Stato.

ART. 14.

L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato ed il governo del personale che lo costituisce sono autonomi nel contesto del Ministero, pertanto tutti i capitoli di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che comunque si riferiscono o interessano il personale, i compiti e le strutture del Corpo forestale dello Stato, passano dalla competenza della Direzione generale economia montana e foreste a quella del Corpo forestale dello Stato. Analogamente si procederà per il bilancio della Azienda statale delle foreste demaniali.

ART. 15.

Viene istituito negli organici del Corpo forestale dello Stato un ruolo speciale per mansioni di ufficio e per i servizi della Azienda statale delle foreste demaniali: tale ruolo integra e sostituisce i ruoli già previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato con le leggi n. 301 del 1963 articolo 10 e seguenti e legge n. 313 del 1970.

Le modalità per il conferimento dei posti di cui al precedente comma saranno stabilite nel regolamento alla presente legge, secondo i contenuti delle leggi citate nel comma precedente.

Nella prima attuazione della presente legge i posti di cui al presente articolo verranno attribuiti al personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato che già si trova nella posizione di

fuori ruolo dell'Azienda statale delle foreste demaniali — legge n. 313 del 1970 — ed al personale dei ruoli della carriera esecutiva e ausiliaria del Corpo forestale dello Stato già in tali ruoli e provenienti dal ruolo sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, secondo le indicazioni della tabella I annessa alla presente legge — lettera E —.

ART. 16.

Per la maggiore spesa conseguente alla applicazione della presente legge, si farà fronte alla somma di lire 150 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 250 milioni per l'esercizio 1979, con la corrispondente riduzione dei rispettivi capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 17.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 7, per il personale del Corpo forestale dello Stato si continuano ad applicare le norme vigenti alla data della entrata in vigore della presente legge, purché non siano in contrasto con la legge stessa.

Dopo l'entrata in vigore del predetto regolamento, la legge n. 804 del 1948 e tutte le altre emanate successivamente, sono abrogate.

ART. 18.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO


Livelli	Parametro	Grado forestale	Grado corrispondente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Qualifica attribuita	Organico	
RUOLO DEGLI UFFICIALI - ISPETTORI						
<i>A) Dirigenti</i>						
C	—	Capo del Corpo . . .	—	Tenente generale	Dirigente generale . . . 1	
D	—	Ispettore generale . . .	—	Maggiore generale	Dirigente superiore . . . 25	
E	—	Ispettore capo . . .	—	Colonnello ispettore	Primo dirigente . . . 74	
Totali dirigenti (1) . . .					100	
<i>B) Direttivi</i>						
—	615	} Ten. col. ispettore . . .	—	} Tenente colonnello	Ispettore capo Aggiunto 200	
—	560		2			3
—	530		3			3
—	500					
—	420	Maggiore ispettore . . .	3	Maggiore	Ispettore superiore	
—	285	Capitano ispettore . . .	3	Capitano	Ispettore } 300	
—	250	Tenente ispettore . . .	2	Tenente	Ispettore aggiunto . . .	
—	175	Allievo ispettore . . .	2	Sottotenente di C.	Accademista }	
Totale direttivi . . .					500	
TOTALE UFFICIALI . . .					600	
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE						
<i>C) Sottufficiali</i>						
—	245	Aiutante forestale . . .	—	Maresciallo maggiore scelto (2)	} Perito forestale } 5° classe } 4° classe } 3° classe } 2° classe } 1° classe } — } 700 } 950 }	
—	218	Maresciallo maggiore . . .	1	Maresciallo maggiore		
—	195	Maresciallo capo . . .	—	Maresciallo capo		
—	168	Maresciallo ordinario . . .	3	Maresciallo ordinario		
—	153	Brigadiere	4	Brigadiere		
—	133	Vice brigadiere . . .	2	Vice brigadiere		
Totale sottufficiali . . .					1.980	

Segue: TABELLA I

Livelli	Parametro	Grado forestale	Grado corrispondente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Qualifica attribuita	Organico
D) Guardie scelte e guardie					
—	150	Guardia scelta . . .	—	Appuntato	1.500
—	138	Guardia in serv. cont.	8	Guardia in servizio continuativo	} Esperto forestale .
—	124	Guardia in rafferma	3	Guardia in rafferma	
—	115	Guardia in ferma . .	3	Guardia in ferma . .	
—		Allievo guardia . . .	1	Allievo guardia	
Totale guardie scelte e guardie . . .					3.300
Totale sottufficiali e guardie . . .					5.280
TOTALE ORGANICO . . .					5.880
E) Personale fuori ruolo					
		Ruolo speciale ASFD: Ufficiali			50
(3)		Ruolo speciale mansioni d'ufficio e ASFD:			
		Sottufficiali			100
		Guardie scelte			100
Totale fuori ruolo . . .					250
<p>(1) Integra e sostituisce il quadro D della tabella XI allegata alla legge n. 748 del 1972.</p> <p>(2) 10 per cento dei posti di sottufficiali - Legge 28 dicembre 1970, n. 1079.</p> <p>(3) Sostituisce il disposto dell'articolo 10 della legge n. 301 del 1963 e articolo 1 della legge n. 313 del 1970.</p>					

TABELLA II

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL C.F.S. NELL'AMBITO DEL MINISTERO



..... = rapporti di collaborazione
 ————— = rapporti di dipendenza gerarchica
 = rapporti di impiego e collaborazione